



COMUNE DI CAVALESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37

OGGETTO: AFFITTO DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER LO SFALCIO DA PARTE DEGLI ALLEVATORI.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciotto** del mese di **Aprile**, alle ore **16:00**, in seguito a convocazione disposta a norma di legge, si è riunita nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Assenti
SILVANO WELPONER	Sindaco	
SILVANO SEBER	Assessore - Vicesindaco	
GIUSEPPINA VANZO	Assessore - Capofrazione	
PAOLO GILMOZZI	Assessore	
ORNELLA VANZO	Assessore	
MANSUETO VANZO	Assessore	

Assiste il Segretario Comunale dott. MAURO GIRARDI.

Il Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato .

OGGETTO: AFFITTO DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER LO SFALCIO DA PARTE DEGLI ALLEVATORI.

Deliberazione n. 37

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il patrimonio fondiario comunale è composto tra l'altro di diversi terreni che agricoltori locali tradizionalmente provvedono regolarmente a sfalcia.

Rilevato che è interesse del Comune gestire la manutenzione di tali terreni attraverso gli allevatori in quanto ciò consente, tra l'altro:

- di salvaguardare aree che altrimenti verrebbero aggredite ed invase dalla vegetazione, evitando anche l'insorgere di fenomeni erosivi dei terreni;
- conservare il territorio curato ed attrattivo dal punto di vista paesaggistico;
- contribuire alla conservazione della riserva di diversità biologica offerta dal gran numero di piante ed animali che edificano e popolano gli habitat pastorali e contribuiscono, grazie alla intersezione di aree aperte e chiuse, alla varietà e stabilità ecosistemica;
- arrestare o quantomeno ritardare il declino della qualità e della produttività foraggera, conseguente all'invasione di infestanti, di essenze poco appetite o di scarso potere nutritivo, nonché di forme arbustive ed arboree invadenti.

Atteso che gli agricoltori locali hanno manifestato l'opportunità di formalizzare con apposito contratto le singole assegnazioni di terreni per lo sfalcio, per una durata pluriennale, legata alla scadenza del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), per ragioni essenzialmente legate all'acquisizione da parte di questi di contributi europei, secondo le disposizioni che li regolano, vigenti in Provincia di Trento.

Rilevato che, come per il passato, le aziende agricole interessate hanno inoltrato richiesta di assegnazione dei terreni ed osservato che è di fatto del tutto assente, in concreto, l'interesse da parte di cittadini allo sfalcio dei prati comunali, mentre questo si concreta in capo alle aziende agricole.

Ritenuto di disporre in proposito fino a tutta l'annata agraria 2020, coincidente con la scadenza del PSR, sulla scorta dei seguenti criteri:

- iscrizione dell'azienda agricola richiedente all'APIA (Archivio Provinciale delle Imprese Agricole - I^a e II^a sezione);
- situazione di corretto utilizzo e gestione pregressa dell'area da parte della medesima azienda agricola;
- vicinanza delle aree assegnate alla sede dell'azienda agricola;
- consistenza dell'Azienda in termini di UBA (Unità Bestiame Adulto).

Ritenuto di assoggettare l'affitto dei terreni, per tutta la durata dei contratti, al canone complessivo di € 0,04/mq., in linea con quelli attualmente in essere in Valle di Fiemme, tenuto conto che in capo al Comune sarà mantenuto l'onere della registrazione dei contratti stessi.

Appurato peraltro che diverse delle aree interessate, precisamente le pp. ff. 672, 906/1, 1147, 1366, 1750, 1768, 1774/2, 2260/2, 2435, 2436/1, 2733/1, 3498, 3638, 3854, 3855, 3980, 3995, 3996, 4551, 5020, 5075/1, 5075/2, 5076, 5371, 5373/1 e 5465 hanno natura di terre di uso civico e che, pertanto, l'affitto a terzi delle stesse è subordinato alla previa sospensione temporanea del diritto ed occorre perciò fare riferimento alla L.P. 14.06.2005, n. 6 (art. 15), nonché al relativo Regolamento D.P. Prov. 06.04.2006, n. 6-59/Leg..

Rilevato che la sospensione temporanea del vincolo di uso civico, per una durata inferiore a nove anni, può essere disposta direttamente dal Comune, essendo esclusa in tal caso l'autorizzazione provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 6 del predetto art. 15.

Considerato che, sulla scorta delle argomentazioni precedenti, attraverso la sospensione temporanea del diritto di uso civico, ex art. 15 della L.P. 6/2005, si intende conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni, con beneficio per la generalità degli abitanti, in armonia con le disposizioni dettate dall'art. 13 della medesima L.P. 6/2005.

Vista la legge 03.05.1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari" e di essa, in particolare, l'art. 45, il quale stabilisce che sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi stipulati tra le parti stesse, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Visto ed esaminato lo schema di contratto di affittanza agraria predisposto allo scopo, da sottoscrivere con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole suddette.

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6 e ss.mm..

Visto il relativo Regolamento di esecuzione - D.P.G.P. 06.04.2006, n. 6-59/Leg..

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1600, d.d. 04.08.2006, recante nuove direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla L.P. n. 6/2005.

Visto il T.U.LL.R.O.C. - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm..

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 81 del T.U. medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile)

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di disporre, per i motivi in premessa esposti, l'affitto dei terreni di proprietà comunale, per lo sfalcio da parte degli allevatori, fino alla data del 10 novembre 2020, così come indicato nell'unito prospetto, allegato A) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, a fronte di un canone per tutta la durata dell'affitto, pari a € 0,04 mq;
2. di disporre peraltro preventivamente, a tal fine, la sospensione temporanea del diritto di uso civico, fino alla predetta data del 10.11.2020 sulle pp. ff. 672, 906/1, 1147, 1366, 1750, 1768, 1774/2, 2260/2, 2435, 2436/1, 2733/1, 3498, 3638, 3854, 3855, 3980, 3995, 3996, 4551, 5020, 5075/1, 5075/2, 5076, 5371, 5373/1 e 5465 ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6 e ss.mm., dando atto che, per quanto in premessa, non necessita allo scopo acquisire la preventiva autorizzazione provinciale;
3. di stabilire che l'affitto dei terreni stessi avviene in conformità dello schema di contratto di affittanza agraria che si unisce alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B), autorizzandone la sottoscrizione ad avvenuta esecutività della stessa;
4. di dare atto che l'entrata derivante dal presente provvedimento ammonta complessivamente a € 3.569,40 di cui € 1.044,40 attengono a canoni relativi a terreni di uso civico, che vengono accertati al cap. 921 codice 3.100.03 del bilancio 2017, per destinarli alla manutenzione del patrimonio di uso civico, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6 (manutenzione ordinaria di strade forestali), mentre € 2.525,00 vengono accertati al cap. 920 cod. 3.100.03 del bilancio 2017 stesso;

5. di assoggettare i contratti, redatti in forma di scrittura privata non autenticata, a registrazione in forma cumulativa, come consentito dal comma 3-bis del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm., applicando l'aliquota sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti (art. 7, comma 8 della L. 23.12.1998, n. 448) ed imputando la spesa relativa, ammontante a € 178,47, a carico del cap. 218 codice del bilancio 01.02 - 1.03 per l'esercizio finanziario 2017, che presenta adeguata ed opportuna disponibilità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.L.RR.O.C. D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL SINDACO
F.to dott. SILVANO WELPONER

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MAURO GIRARDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 21/04/2017 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 79, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 21/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MAURO GIRARDI

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P. Reg. 01.02.2005, n 3/L.

Addì, 21/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MAURO GIRARDI

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 21/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. MAURO GIRARDI
